

DAL 9 GIUGNO 2022- 05 AGOSTO 2022 ORE 06:00

Nuova bolletta doganale elettronica. E la detrazione dell'IVA?

Paolo Monarca e Clarissa Cremona - Athenaeum S.r.l. Società tra professionisti

Dal 9 giugno l'Agenzia delle Dogane ha reso effettivo il progetto di reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all'importazione (AIDA 2.0). Pertanto, la presentazione delle dichiarazioni doganali di importazione avviene ora attraverso la trasmissione al Sistema informatico dell'Agenzia, superando la tradizionale struttura del DAU (Documento Amministrativo Unico) e non prevedendo l'utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione né per la stampa delle stesse dichiarazioni. Le principali novità consistono quindi nell'abbandono della bolletta doganale cartacea e nella definizione di un "Prospetto di riepilogo ai fini contabili", al fine di consentire agli operatori di assolvere gli obblighi IVA connessi alla registrazione delle bollette doganali, garantendo agli stessi di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.

Dal 9 giugno 2022 alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria e afferenti al regime di immissione in libera pratica e ai regimi speciali diversi dal transito si applica il **nuovo modello di dati EUCDM** (European Union Customs Data Model).

Sul piano operativo, la sostituzione del DAU ha avviato una progressiva dismissione del preesistente messaggio "IM" con i seguenti messaggi, distinti sulla base delle diverse tipologie di importazione, sotto forma di tracciati in formato XML e definiti dalla normativa unionale:

- H1: dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale;
- H2: dichiarazione di deposito doganale;
- H3: dichiarazione di ammissione temporanea;
- H4: dichiarazione di perfezionamento attivo;
- H5: dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali;
- H6: dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l'immissione in libera pratica (spedizioni postali);
- H7: sdoganamento di beni di modico valore (operativo dal 1° luglio 2021).

Le dichiarazioni di cui ai codici H1-H5 e H7 sono ora identificate univocamente dal MNR e non più dagli estremi di identificazione (codice ufficio, registro, numero dichiarazione, CIN, data) che venivano utilizzati dal precedente sistema.

Leggi anche [Restyling delle dichiarazioni di importazione](#)

L'Agenzia delle Dogane segnala, nella [circolare n. 22/D del 6 giugno 2022](#), che le eventuali rettifiche non comportano alcuna modifica del numero identificativo della dichiarazione e che, conseguentemente, le dichiarazioni eventualmente rettificate rimarranno univocamente individuabili dal medesimo MRN e da un numero progressivo che ne indica la versione.

Ai fini della compilazione del DE 4/1 (condizioni di consegna), per tutte le modalità di trasporto, è possibile utilizzare i codici Incoterms indicati nella tabella che segue.

Prima suddivisione	Significato	Seconda suddivisione
Incoterms	Incoterms - CCI/CEE	Luogo da precisare
EXW (Incoterms 2020)	Franco fabbrica	Luogo di consegna convenuto
FCA (Incoterms 2020)	Franco vettore	Luogo di consegna convenuto
CPT (Incoterms 2020)	Trasporto pagato fino a	Luogo di destinazione convenuto
CIP (Incoterms 2020)	Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a	Luogo di destinazione convenuto
DPU (Incoterms 2020)	Reso al luogo di destinazione scaricato	Luogo di destinazione convenuto
DAP (Incoterms 2020)	Reso al luogo di destinazione	Luogo di destinazione convenuto
DDP (Incoterms 2020)	Reso sdoganato	Luogo di destinazione convenuto
DAT (Incoterms 2010)	Reso al terminal	Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione

Per i soli **trasporti marittimi** e per vie navigabili interne è invece possibile applicare i codici riportati nella tabella che segue.

FAS (Incoterms 2020)	FAS (Incoterms 2020)	FAS (Incoterms 2020)
Franco sotto bordo	Franco sotto bordo	Franco sotto bordo

Porto d'imbarco convenuto	Porto d'imbarco convenuto	Porto d'imbarco convenuto
FOB (Incoterms 2020)	FOB (Incoterms 2020)	FOB (Incoterms 2020)

La gestione dei documenti digitalizzati

La normativa doganale unionale ha disposto l'**abbandono del formulario cartaceo**, sia per la presentazione della dichiarazione di importazione, sia per la sua stampa. Le dichiarazioni doganali di importazione vengono infatti ora trasmesse al Sistema informativo dell'Agenzia e, munite di **firma digitale**, sono acquisite e registrate dal Sistema, assumendo piena efficacia: soddisfano infatti i requisiti di **autenticità, integrità e non ripudio** previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).

Prospetto di riepilogo ai fini contabili per la detrazione dell'IVA

Una volta conclusa la fase di svincolo delle merci, tenendo conto delle differenti modalità di svincolo (svincolo per intera dichiarazione o per articoli), delle eventuali rettifiche o invalidamento della dichiarazione, l'Agenzia mette a disposizione degli operatori economici un Prospetto di riepilogo ai fini contabili al fine di consentire a questi ultimi di assolvere agli **obblighi di natura contabile e fiscale** previsti dalla disciplina IVA, connessi alla registrazione delle bollette di importazione e, in particolare, al diritto alla **detrazione dell'IVA** pagata all'importazione.

Ai fini IVA, la smaterializzazione della bolletta doganale ha posto un **problema di raccordo** tra le strategie unionali e gli obblighi formali di registrazioni previsti dalla disciplina IVA, che, infatti, prevedono la condizione formale del possesso di una bolletta doganale (oltre a quella sostanziale dell'avvenuta esigibilità dell'imposta).

Per coniugare entrambe le necessità, la struttura del prospetto di riepilogo contabile è stata predisposta dall'Agenzia delle Dogane di concerto con l'Agenzia delle Entrate e contiene tutti i dati necessari per la registrazione della bolletta e alla conseguente detrazione dell'IVA pagata all'importazione.

Il prospetto prevede, infatti:

- un apposito **campo** denominato "**liquidazione IVA**" che riporta tutti i dati relativi all'imponibile, all'aliquota, all'imposta e gli eventuali riferimenti della lettera d'intento utilizzata per l'importazione senza applicazione dell'IVA;
- un campo riservato ai **dati del rappresentante fiscale** che sia stato nominato dall'importatore;
- un campo destinato all'indicazione del **MNR**, che non varia, anche in presenza di eventuali rettifiche della dichiarazione doganale.

Oltre al Prospetto di riepilogo ai fini contabili, l'Agenzia delle Dogane rende disponibili, tramite il servizio "Gestione documenti - dichiarazioni doganali" sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM), anche i seguenti documenti:

- il **Prospetto sintetico della dichiarazione doganale**, "per ogni possibile utilità pratica", che ne riepiloga i dati principali (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. quietanza...) e viene elaborato dal Sistema dell'Agenzia dal momento dell'accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0;
- il **Prospetto di svincolo**, per consentire le attività di riscontro al varco condotte dalla Guardia di Finanza e finalizzate all'apposizione del "visto uscire" nell'ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali. Tra le informazioni riportate da tale prospetto vi è anche

il MNR.



Copyright © - Riproduzione riservata